



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 29 gennaio 2020
Prot. n. 013/20/H.19

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”. (Legge di Bilancio 2020)

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 304 del 30.12.2019 (Suppl. ordinario n. 45/L) è stata pubblicata la legge in oggetto recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, c.d. Legge di Bilancio 2020.

Di seguito forniamo una sintesi delle principali disposizioni.

In particolare:

- L’art. 1, comma 7, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con una dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021*”. Detto Fondo è servente all’attuazione di interventi che mirano alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, ossia al c.d. “Taglio del cuneo fiscale”. Per completezza, si comunica che, il 23 gennaio u.s., è stato approvato il Decreto attuativo, ad oggi in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- L’art. 1, comma 10, proroga, per l’anno 2020, la possibilità di usufruire dello sgravio contributivo per le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani di età inferiore ai 35 anni che non abbiano mai avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro privato. La suddetta decontribuzione prevede, per un periodo massimo di 36 mesi, una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.
- L’art. 1, comma 11, interviene sul c.d. “bonus eccellenze” (previsto dall’art. 1, comma 706 ss. della legge n. 145/2018). In particolare, i datori di lavoro privati che assumono, a partire dal 1° gennaio 2020, con contratto a tempo indeterminato, giovani under 30 in possesso di una laurea magistrale con votazione di 110 e lode conseguita entro la durata legale del corso di studi, o giovani in possesso di dottorato di ricerca entro i 34 anni, potranno beneficiare, per un massimo di 12 mesi, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali entro il limite complessivo di 8 mila euro. L’incentivo è dovuto anche in caso di assunzione con contratto part-time, con

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



contributo proporzionalmente ridotto, in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e in caso di fruizione del beneficio da più datori di lavoro per rapporti di lavoro successivi, nel rispetto dell'importo massimo indicato.

- L'art. 1, comma 28, interviene sull'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 86, L. 23 dicembre 2005, n. 266) relativa al finanziamento degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale (a titolo di contributo in conto impianti): in particolare, la norma prevede una riduzione di 40 milioni di euro nel 2020 e l'incremento di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
- L'art. 1, commi 47-50, istituisce - nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un "Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Tale Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.
- L'art. 1, comma 75 equipara i monopattini elettrici che rispondano ai requisiti di potenza e velocità (potenza motore 500 W e velocità massima 20 km/h) indicati nel Decreto MIT del 4 giugno 2019 (c.d. Decreto Toninelli sulla Micromobilità) alle biciclette e agli altri veicoli che il Codice della Strada (art. 50 CdS) definisce velocipedi.
- L'art 1, commi 85 e ss, reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il fondo, cui concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, "*programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, [...] la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali*". Tra le varie misure, il comma 98 reca



l'istituzione presso in Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientali dannosi. Nello specifico la Commissione è incaricata di *“studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030”*.

- L'art. 1, comma 107, prescrive alle pubbliche amministrazioni, allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere - dal 1° gennaio 2020 – all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. *“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli”*.
- L'art. 1, comma 111, autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 648 della legge n. 208 del 2015. Nello specifico si ricorda che il citato comma 648 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *“a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia”*.
- L'art. 1, commi 113 – 117, prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.). La finalità della norma è aumentare la sicurezza del trasporto su strada e diminuire gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada. I contributi di cui sopra sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, gli investimenti avviati a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 160/2019 (dal 1° gennaio 2020) fino al 30 settembre 2020, e *“finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano*



(CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.” (art. 1, comma 114). Inoltre, i contributi, erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, non sono cumulabili con altre agevolazioni relative alle stesse tipologie di investimenti, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri sono di entità differenziata in base alla categoria M2 o M3 del nuovo veicolo nonché compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo.

Il MIT, di concerto con il MEF, dovrà disciplinare con decreto le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile e le modalità di erogazione. Sarà inoltre data priorità al finanziamento di investimenti finalizzati alla sostituzione di veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

- L'art. 1, commi 184 – 197, riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. I beneficiari sono “[...] *tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. [...]*” (art. 1, c. 186). Sono escluse le imprese che si trovano in determinate condizioni di crisi, come ad esempio quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, o destinatarie di sanzioni interdittive. La fruizione del beneficio è inoltre subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli obblighi previdenziali e assistenziali.

Non tutti gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa sono agevolabili. La norma infatti esclude gli investimenti in:

- ❖ beni di cui all'articolo 164, comma 1 del TUIR (DPR n. 917 del 22 dicembre 1986), quindi i veicoli e altri mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa o con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
- ❖ beni per i quali il decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988 prevede aliquote inferiori al 6,5 per cento;
- ❖ fabbricati e costruzioni;
- ❖ beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- ❖ “[...] *beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti [...]*” (art. 1, c. 187).

Sono, inoltre, agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa indicati nell'allegato B della legge 11



dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come integrato dall'art. 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (beni immateriali – *software* – Industria 4.0). La norma riconosce il credito di imposta anche agli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli connessi a Industria 4.0, di cui agli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017, effettuati dagli esercenti arti e professioni.

- L'art. 1, comma 342, allunga, per l'anno 2020, la durata del congedo obbligatorio di paternità da 5 a 7 giorni. Detto istituto può essere usufruito dal padre lavoratore dipendente anche in modo frazionato entro il limite massimo di 5 mesi dalla nascita del figlio. Resta la possibilità per il padre lavoratore di beneficiare di un ulteriore giorno (congedo facoltativo) a fronte, però, della rinuncia di una giornata di astensione obbligatoria da parte della madre lavoratrice.
- L'art. 1, comma 473, proroga la possibilità di usufruire dell'Ape Sociale a favore di coloro che raggiungeranno i requisiti entro il 31 dicembre 2020. Detta misura previdenziale, istituita con la Legge di Bilancio 2017, riconosce la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico a tutti i lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi e siano iscritti all'AGO o alla gestione separata INPS, purché abbiano cessato l'attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta. Segnaliamo, altresì, il [messaggio Inps n. 163/2020](#) riguardante le “domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'art. 1, commi 179-186, della legge n. 232 del 2016 e s.m.i.” con il quale l'Istituto ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento dei requisiti di accesso all'APE Sociale in virtù della proroga prevista dalla succitata Legge di Bilancio 2020.
- L'art. 1, comma 476, proroga l'Opzione donna al 31 dicembre 2019, a condizione che i soggetti interessati optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Come precisato, pertanto, dal [messaggio Inps n. 243/2020](#), possono accedere a detto istituto previdenziale le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31.12.2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti, questi, non adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
- L'art. 1, comma 581, ha la finalità di estendere l'utilizzo da parte delle p.a. di strumenti centralizzati di acquisto e negoziazione. In particolare, il citato comma interviene sull'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica) ampliando le



categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche “[...] sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.” (art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012). La norma aggiunge alle categorie già previste (segnatamente: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), le seguenti:

- ❖ le autovetture di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) del Nuovo codice della strada (D.lgs. n. 285/1992);
 - ❖ gli autobus di cui all'art. 54, comma 1, lett. b) del Nuovo codice della strada, ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone;
 - ❖ gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. c) del Nuovo codice della strada.
- L'art 1, comma 630, esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale (articolo 24-ter, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo Unico delle Accise), a decorrere dal 1° ottobre 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
- L'art. 1, comma 632, prevede un intervento sull'articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), modificando la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali. In particolare, la norma sostituisce il comma 4, lett. a) del citato Testo Unico con il seguente: “« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento



per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021».

Si segnala, in proposito, che al seguente link è disponibile il comunicato dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 47, recante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-31&atto.codiceRedazionale=19A08095&elenco30giorni=true

L'art. 1, comma 677, prevede una modifica dell'articolo 51 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, viene ridotto da 5,29 euro a 4 euro l'importo complessivo delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto cartacei) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro, mentre aumenta l'importo da 7 ad 8 euro nel caso in cui dette prestazioni sostitutive siano rese in forma elettronica (buoni pasto di tipo elettronico).

- L'art. 1, comma 687, introduce un nuovo comma all'art. 1 del D.Lgs. n. 98/2017 relativo al Documento unico di circolazione e di proprietà. La nuova norma prevede che il MIT, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisca modalità e termini per la graduale utilizzazione (da completarsi entro il 31 ottobre 2020) delle procedure telematiche per il rilascio del suddetto documento.
- L'art. 1, commi 693 - 694, proroga la facoltà di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (sia edificabili che agricoli), mediante versamento di un'imposta sostitutiva all'11 per cento. Il comma 695 prevede l'aumento dal 20 al 26 per cento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Il comma 696 dispone che per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lett. *a* e *b*) del TUIR (quindi: per le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che non adottano principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le



partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

- L'art. 1, comma 704, prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento - art. 14 L. 20 novembre 2000, n. 342), venga applicato *“anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”*

Per completezza, si allega la nota di Confindustria in merito alla legge di Bilancio 2020.

Per un maggior approfondimento si riporta, di seguito, il link relativo al testo della legge in esame:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-30&atto.codiceRedazionale=19G00165&elenco30giorni=true

Con riserva di fornire ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.

p. AGENS